



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero R.G. 80/2024 avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **Poruthotage Fernando Samal Madhusanka** (C.F. PRTSLM83R24Z209E) con ricorso depositato in data 25.3.2024, pronuncia la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata *ex art* 68 co. 2 CCII del gestore della crisi Avv. Maria Cristina Sandrin;

ritenuta la propria competenza, atteso che il ricorrente risiede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona, ossia in Verona, Via dei Lamberti n. 40;

considerato che, come già indicato nel provvedimento di ammissione del 24.6.2024, va riconosciuta al ricorrente la qualità di consumatore (con conseguente sua legittimazione ad accedere alla presente procedura) e deve ritenersi sussistente in capo allo stesso la condizione di sovraindebitamento;

rilevato che la proposta, come da ultimo modificata a seguito di interlocuzione con il Tribunale e delle note integrative in data 17.6.2024, prevede la destinazione ai creditori, entro 17 mesi dall'omologa, dell'importo complessivo di € 24.764,00, derivante per € 6.000,00 da quote del reddito mensile di € 350,00 ciascuna; per € 10.000,00 dall'acconto sul TFR già erogato dal datore di lavoro Grafiche Seven S.p.A.; per € 4.764,70 dalle somme accantonate dal medesimo datore di lavoro da marzo 2023 a marzo 2024, quale terzo pignorato nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E.M. 869/23 Trib. Verona promossa da Amco S.p.A.; per € 4.000,00 da un apporto di finanza esterna da parte del suocero del ricorrente;

rilevato che con tali risorse saranno soddisfatti: la spesa per l'OCC pari ad € 2.536,05 (prededucibile *ex art.* 6, co. 1 lett. a CCII) integralmente; i crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Regione Veneto, pari a complessivi € 2.954,39, integralmente; gli altri crediti, tutti di natura

chirografaria, nella misura del € 9,99% (ossia per € 18.474,26 su un debito residuo totale di € 184.907,90);

rilevato che con provvedimento del 24.6.2024 – previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, nonché in particolare della sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza di cui all'art. 69 co. 1 CCII – il ricorrente è stato ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII;

rilevato che, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70 co. 3 CCII per le eventuali osservazioni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 9.8.2024 apposita relazione, con la quale ha dato atto che nel termine sono pervenute unicamente la precisazione di credito da parte di Agenzia delle Entrate e la comunicazione di Findomestic di cessione del credito a Marte SPV, mentre nessun creditore ha proposto osservazioni;

considerato che il gestore ha attestato che la proposta assicura a tutti i creditori un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che sussiste il requisito della meritevolezza, ai sensi dell'art. 69 co. 1 CCII, posto che la genesi del sovraindebitamento va individuata nelle vicende negative che nel corso dell'anno 2009 hanno colpito il nucleo familiare del ricorrente (malattia e perdita del lavoro da parte del suocero convivente), rendendo così impossibile la prosecuzione dei pagamenti - fino a quel momento in regolare ammortamento - relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare (mutuo che, alla luce delle condizioni del nucleo familiare all'epoca della stipula, era stato contratto con la ragionevole prospettiva dell'adempimento); può pertanto escludersi la sussistenza di una colpa grave nel fatto che dopo molti anni rispetto a tali eventi negativi (a partire dal 2016) e solo dopo aver subito l'espropriazione dell'immobile di proprietà, il ricorrente, anche a fronte dell'allargamento del nucleo familiare per la nascita di due figli, abbia contratto alcuni finanziamenti, che risulta aver utilizzato unicamente per far fronte al mantenimento del (modesto) tenore di vita della famiglia, in assenza di qualsiasi spesa voluttuaria;

considerato che il piano è fattibile, poiché che il ricorrente è lavoratore dipendente, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intera durata del piano, la quota di reddito su indicata, mentre le altre risorse da destinare ai creditori risultano già messe a disposizione della procedura, in forma di assegni circolari consegnati a mani del gestore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70 co. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

considerato che i pagamenti intermedi in esecuzione del piano dovranno essere eseguiti nei termini previsti dal piano e, in ogni caso, con cadenza almeno semestrale, rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;

considerato che tali adempimenti dovranno essere posti dal ricorrente in essere sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71 co. 1 CCII;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71 co. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6 co. 1 lett. a CCII), il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).

P.Q.M.

Visto l'art. 70 co. 7 CCII,

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Poruthotage Fernando Samal Madhusanka** (C.F. PRTSLM83R24Z209E), come da ultimo precisata nella memoria del ricorrente 13.9.2024;

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi:

- la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona e sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;

- l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica;

DISPONE

che il **debitore** ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motivata;

DISPONE

che il **gestore della crisi**:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- **entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2024)** relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte del ricorrente. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 20.9.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi